



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

## Art. 314

### Incarico di verifica della conformità

La verifica di conformità e' effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto. Ove il responsabile del procedimento accerti che le prestazioni rientrano tra quelle di cui all'articolo 300, comma 2, lettera b), la stazione appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto. Nell'ipotesi di cui al comma 2, non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di servizio;
- b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori della prestazione oggetto della verifica di conformità;
- c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivita' di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione delle forniture o dei servizi da verificare;
- d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da verificare;
- e) a soggetti che hanno espletato le attivita' di verifica di cui all'articolo 280, comma 2. Il soggetto che e' stato incaricato di una verifica di conformità in corso di esecuzione da una stazione appaltante, non puo' essere incaricato dalla medesima di una nuova verifica di conformità se non sono trascorsi almeno tre mesi dalla chiusura delle operazioni della precedente verifica. Per le verifiche di conformità non in corso di esecuzione il divieto e' stabilito in sei mesi. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa e' articolata su basi locali, il divieto e' limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti. Qualora la verifica di conformità sia affidata ad una commissione, si applica l'articolo 220. Ai fini del compenso spettante al soggetto esterno incaricato della verifica di conformità possono essere utilizzate come

criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe della categoria dell'ordine professionale di appartenenza. In caso di commissione di collaudo in cui, in relazione alla particolarità della prestazione, siano presenti soggetti appartenenti a ordini professionali differenti, la tariffa di riferimento del compenso è' calcolata con riferimento alla tariffa della categoria dell'ordine professionale di appartenenza corrispondente alla prestazione prevalente del contratto.

---

Versione in vigore dal 10 dicembre 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 aprile 2016 · versione 0

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163                                               |
| Estremi       | Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207                                                                       |
| Parte         | IV — Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari<br>parte abrogata dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010                                                                                              |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/regolamento-di-esecuzione-ed-attuazione-del-decreto-legislativo-12/art-314-incarico-di-verifica-della-conformita/versione/0>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it